

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 19/04/2016

Sommario

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 : Finalità	4
Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana	4
Art. 3 : Accertamento delle violazioni	4
Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	4
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4
Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche	4
Art. 6 : Luminarie	4
Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari o politici	5
Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico	5
TITOLO 3 : PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6
Art. 9 : Marciapiedi e portici	6
Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree	6
Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e bonifica di serbatoi dismessi	7
Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano	7
Art. 13 : Guasti e Danni	7
Art. 14 : Pulizia del suolo e dell'abitato	7
Art. 15: Rifiuti	8
Art. 16 : Sgombero neve	8
Art. 17 : Rami siepi e sterpaglie	9
Art. 18 : Pulizia fossati	9
Art. 19 Modalità di carico e scarico delle merci	9
Art. 20 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	10
Art. 21 : Esposizione di panni e tappeti	10
TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE	10
Art. 22 : Parchi comunali e aree a verde pubblico	10
Art. 23 : ORTI FAMILIARI	11
Art. 24 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili	11
Art. 25 : Oggetti mobili	11
Art. 26 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	11
Art. 27 : Accensioni di fuochi	12
Art. 32 : Spettacoli e trattenimenti vari	14
Art. 33 : Depositi esterni	15
Art. 34 : Sosta o fermata di veicoli a motore	15
TITOLO 5 : ANIMALI	15
Art. 35 : Animali di affezione	15
Art. 36 : Custodia e tutela degli animali	15
Art. 37 : Cani	15
Art. 38 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato	16
TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA	16
Art. 39 : Erboristerie	16

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

Art. 40 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nelle attività artigianali	16
Art. 41 : Attività miste	17
Art. 42 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	17
Art. 43 : Commercio su aree pubbliche – regime delle aree.....	17
Art. 44 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento	17
Art. 45 : Occupazioni del suolo pubblico nei pressi degli esercizi commerciali	18
Art. 46 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio	18
Art. 47 : Inseediamento di attività produttive.....	18
Art. 48 : Targhetta dell'amministratore di condominio	19
Art. 49 : Occupazioni per manifestazioni	19
Art. 50 : Occupazioni per lavori di pubblica utilità	19
Art. 51 Luna Park, circhi equestri	19
Art. 52 Cose ritrovate	20
TITOLO 8 : VARIE	20
Art. 53 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza	21
Art. 54 : Accattonaggio.....	21
Art. 55 : Artisti di strada.....	21
Art. 56 : Divieto di campeggio libero	21
Art. 57 : Mezzi mobili a scopo abitativo.....	21
Art. 58: Balneazione.....	22
Art. 59: Contrassegni del Comune	22
Art. 60: Installazione antenne paraboliche per ricezione sugli edifici	22
TITOLO 9 : SANZIONI.....	23
Art. 61 : Sanzioni amministrative.....	23
TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	23
Art. 62 : Entrata in vigore	23
Art. 63 : Norma finale	23

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunemente influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o asservimento ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti nelle vigenti Leggi in materia.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 comma 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Polizia Locale almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di cui all'art.110 del Regolamento TULPS (RD 635/1940), la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario o politico.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti, i pali di sostegno, e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o pericolosità. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà da allegare alla comunicazione indicata dal comma 1.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI e alla legge

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

46/90, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli, delle funi anche preesistenti e dei ganci di ancoraggio, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari o politici

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari o politici in occasione di cerimonie religiose, civili e sportive per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le spese per la rimozione nonché per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio o dei committenti.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei parchi, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati; gli esercenti di locali pubblici non possono impedire l'uso dei loro servizi, anche senza consumazione.
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale riconducibile o no nella categoria dei rifiuti;
 - j) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - k) arrampicarsi o legarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e beni altrui pubblici o privati;
 - l) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per i rifiuti;
 - n) lanciare negli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini, opuscoli, foglietti o simili, salvo che ciò non sia autorizzato dal comune per motivi di pubblica utilità; il volantaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta.
 - o) ostruire con veicoli o altro spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere di pericolo od inconveniente;
 - q) è altresì vietato introdursi e fermarsi nei sottopassi pedonali o ciclopedonali, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- 2) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
 - 3) La violazione di cui al comma 1, punto f) i) j), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o da apposite convenzioni, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, né acceleratori di velocità, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti nei termini previsti dal Codice Civile a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale previo ottenimento dei necessari pareri e autorizzazioni, secondo le procedure stabilite dalla legge.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili dell'affissione e della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) E' fatto divieto di:
 - a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguentemente a situazioni eccezionali e comportante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione e al pagamento dello stesso.
 - b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti fuori da appositi contenitori con sistemi di chiusura salvo casi eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- 9) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 10) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti nei contenitori previsti dal servizio di raccolta rifiuti vigente nel territorio comunale.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- 11) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 12) Le violazioni di cui ai commi 2), 5), 6), 7), 9) e 10) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 13) Per gli altri commi la sanzione amministrativa è fissata nella misura da € 15,00 a € 150,00.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e bonifica di serbatoi dismessi

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche e di bonifica dei serbatoi dismessi di idrocarburi devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino e pulizia dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività.
- 2) I beni individuati dal comma 1 sono affidati al controllo e alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.
- 3) Chiunque assista ad atti in contrasto od a minacce all'integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti e a fornire tutte le informazioni idonee all'identificazione dei responsabili.
- 4) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere anche sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici.
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e delle manifestazioni autorizzate;
 - e) asportare, incidere, bruciare o danneggiare tutti gli elementi del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico.
- 5) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 6) In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante volantini o biglietti da visita che non vengano inseriti direttamente nelle cassette postali o in quelle per la pubblicità o consegnate a mano.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13 : Guasti e Danni

- 1) E' vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dei servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento.
- 2) E' vietato altresì produrre guasti o cercare di manomettere in qualunque modo i suddetti manufatti.
- 3) Fatte salve le maggiori sanzioni previste dagli artt. 733 e 734 del codice penale è vietato danneggiare gli edifici pubblici o privati e le loro pertinenze.
- 4) E' vietato praticare incisioni o sfregiare l'intonaco.
- 5) E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni od impianti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 14 : Pulizia del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani assimilabili - pericolosi, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
 - 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
 - 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
 - 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15: Rifiuti

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici ed assimilabili devono essere depositati all'interno dei contenitori previsti dalla normativa di raccolta rifiuti in vigore e nel rispetto della raccolta differenziata. Essi devono essere collocati sulla pubblica via innanzi al proprio civico – in caso di strada privata essi dovranno essere posti all'imbocco della pubblica via - non prima delle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta e i contenitori devono essere rimossi dalla pubblica via non appena possibile comunque entro le ore 21.00 del giorno di raccolta. Se il giorno di raccolta cade in un giorno festivo la raccolta avverrà, di regola, il primo giorno feriale successivo.
- 2) In caso di episodi di spargimento sul suolo pubblico di qualunque tipologia di rifiuto per qualunque causa, il soggetto che ha prodotto tali rifiuti dovrà provvedere alla completa pulizia del suolo pubblico sporcato.
- 3) Il sito istituzionale del Comune www.comune.cernusco.comune.cernusco.lombardone.lc.it in apposita sezione indica le informazioni aggiornate e accessibili ai cittadini per conoscere orari e giorni di raccolta e tipo di rifiuto da conferire per ognuna delle tipologie sopra indicate, compresi quelli da conferire alla piattaforma ecologica o da smaltire attraverso servizi di raccolta a domicilio (beni durevoli, etc.).
- 4) E' vietato abbandonare su strade pubbliche o proprietà private rifiuti di qualsiasi genere e natura.
- 5) E' vietato inserire rifiuti domestici e ingombranti, o raccolti con modalità diverse, nei cestini stradali.
- 6) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 e all'obbligo della pulizia dell'area circostante il luogo di deposito dei rifiuti, in mancanza l'autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti. In particolare per quanto attiene la raccolta la sanzione verrà attribuita al complesso o unità abitativa innanzi cui il rifiuto è esposto. Nel caso di condomini, corti o contesti plurifamiliari con più accessi la sanzione verrà attribuita all'Amministratore di Condominio o a tutti i proprietari.

Art. 16 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, senza ostruire le reti di smaltimento delle acque meteoriche; è inoltre vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. E' fatto obbligo durante l'esecuzione di tali lavori adottare ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Nel caso tali operazioni

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

comportino la necessità di chiusura alla circolazione è necessario presentare preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale, salvo casi di assoluta urgenza per cui è necessario trasmettere la comunicazione di cui sopra entro 24 ore l'intervento.

- 7) I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 8) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. E' vietato gettare la neve sulla pubblica via. Essa deve essere ammassata in modo da recare il minor disturbo possibile alla circolazione pedonale e veicolare. E' vietato ostruire nelle operazioni di sgombero passaggi pedonali o carrai pubblici o privati.
- 9) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la pubblica via, di provvedere alla rimozione delle neve.. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 10) Durante la stagione invernale sono vietati comportamenti che possano favorire la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, sulla viabilità pubblica e sulle aree di uso pubblico.
- 11) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 12) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5), 7), 8) e 9) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 13) Le violazioni di cui al comma 10) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Rami siepi e sterpaglie

- 1) I rami, le siepi e le sterpaglie che sporgono su area pubblica da proprietà private o pubbliche devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede o comunque di aree pubbliche o gravate da servitù pubblica, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 Modalità di carico e scarico delle merci

- 1) Il carico e lo scarico delle merci deve essere effettuata utilizzando le aree appositamente individuate, se presenti; in tutti gli altri casi le operazioni che interessino aree pubbliche devono essere effettuate in sicurezza e senza creare intralcio, nel più breve tempo possibile ed evitando imbrattamento o danno del suolo pubblico e se ciò avvenisse, chi le ha effettuate dovrà provvedere al ripristino della situazione originaria a sue cure e spese.
- 2) Nel caso in cui si prevedesse che dette operazioni debbano prolungarsi, va richiesta l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico come da apposito regolamento ed in fase di rilascio della stessa potranno essere impartite apposite disposizioni a cui attenersi.
- 3) Chi provvede ad effettuare tali operazioni senza aver ottenuto il permesso, o con violazione delle prescrizioni, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00; se non avrà provveduto alla pulizia, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

Art. 20 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni, tovaglie, stracci ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 : Parchi comunali e aree a verde pubblico

- 1) Nei parchi pubblici nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) affiggere qualsiasi cosa sugli alberi, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
 - b) utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sulle cancellate e sulle recinzioni;
 - c) danneggiare in qualsiasi modo le varie strutture ed attrezzature;
 - d) accendere fuochi liberi o fare uso di barbecue e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi od altri oggetti che possano provocare incendi;
 - e) abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi natura o specie ed è fatto obbligo ai cittadini di conferire i rifiuti negli appositi cestini;
 - f) calpestare o danneggiare le aiuole, le piante, gli arbusti e le zone seminate, nonché asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale;
 - g) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco.
 - h) l'ingresso ai venditori ambulanti non autorizzati;
 - i) l'occupazione di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, camper o altro, senza la preventiva autorizzazione del Comune; per ottenere la disponibilità e l'autorizzazione ad occupare le aree e per l'uso delle strutture per le manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per le riprese cinematografiche, commerciali e pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi da parte del Comune entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta;
 - l) occupare aree di terreno o di verde o installarvi oggetti, che siano di pericolo alla libera circolazione dei cittadini;
 - m) affiggere manifesti, nonché pubblicità in genere e propaganda sonora, senza espressa autorizzazione del Comune; sono comunque fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità;
 - n) trattenersi nei parchi dopo l'orario di chiusura ed è quindi vietato il pernottamento al loro interno; I parchi comunali sono accessibili al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dal Comune, che sono esposti all'ingresso;
 - o) transitare o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nell'area dei parchi. E' consentita la circolazione unicamente ai mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine e della Polizia Locale, di servizio per lavori di manutenzione o per svolgimento di manifestazioni autorizzate, alle motocarrozzette usate per il trasporto di disabili. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o strade;
 - p) introdurre animali nei parchi e nelle aree a verde, salvo espressa autorizzazione e con l'esclusione dei cani a servizio dei diversamente abili;
 - q) i giochi con la palla, che possono invece essere svolti negli spazi appositamente riservati;
 - r) l'uso di strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori e alle vicine abitazioni. Dopo le ore 22.00 sono vietati schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate e non ascoltate in cuffia. Deroche possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone boschive, alle aree protette.
- 3) Può essere consentito ove le dimensioni del luogo lo permettano l'installazione di giostre o simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione. La concessione di aree sulle quali esercitare tali attività è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente.
- 4) La violazione di cui ai comma precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

€ 150,00 e l'obbligo dei ripristino dei luoghi.

Art. 23 : ORTI FAMILIARI

- 1) L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei propri cittadini terreni di proprietà da destinare esclusivamente ad orti familiari.
- 2) La disponibilità dei terreni verrà portata a conoscenza dei cittadini mediante appositi avvisi con l'invito agli interessati di presentare la domanda di assegnazione.
- 3) Sono esclusi dall'assegnazione i cittadini che sono proprietari o hanno in uso terreni in Cernusco Lombardone;
- 4) L'assegnazione verrà fatta dal responsabile del servizio, incaricato dal Sindaco, mediante sorteggio pubblico, riservando i 2/3 dei terreni disponibili ai cittadini che hanno raggiunto l'età di 65 anni o pensionati e 1/3 a tutti coloro che ne faranno richiesta. L'Assegnazione verrà formalizzata previo versamento della somma di € 10,00 per il primo biennio.
- 5) L'assegnazione del terreno da coltivare ad orto, che non è affittanza agraria, avrà la durata biennale e potrà essere rinnovata, agli aventi i requisiti, per uguale periodo, previa richiesta da effettuarsi un mese prima della scadenza ed il versamento di € 10,00. L'assegnazione è personale e non è consentito trasferire la conduzione dell'orto ad altre persone, anche all'interno del proprio nucleo familiare.
- 6) L'Amministrazione Comunale in caso di necessità avrà il diritto di rientrare, senza formalità ed indennizzo alcuno, nel pieno e libero possesso del terreno assegnato.
- 7) Nel caso di decesso o rinuncia dell'assegnatario, l'Amministrazione comunale procederà ad una nuova assegnazione mediante avviso pubblico.
- 8) Ciascun assegnatario è tenuto a collaborare per mantenere in ordine l'orto ed il capanno adibito a deposito degli attrezzi, a disposizione di tutti, e ad osservare le buone regole della pacifica convivenza. L'assegnatario dell'orto attiguo al capanno dovrà assicurare un passaggio per l'accesso allo stesso.

Art. 24 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche aperte costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono essere muniti di sponde o parapetto con sportello ordinariamente chiuso o di altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui si tratti di strutture chiuse munite di passo d'uomo lo stesso dovrà essere tenuto chiuso ed, in caso di apertura, dovrà essere adeguatamente transennato.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 sanzione a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 25 : Oggetti mobili

- 1) E' vietato:
 - a) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
 - b) Procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- 3) La violazione di cui al comma 1a) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 1b) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo e di carteggiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedono a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri o materiale sulla pubblica via e nel vicinato. Quando ciò non possa evitarsi si dovrà procedere alla pulizia ed all'innaffiamento con acqua allo scopo di contenere le emissioni di polvere.
- 5) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- 6) Le violazioni di cui ai commi 2) 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalle Autorità competenti e l'utilizzo del fuoco per l'eliminazione dei residui di materiale vegetali derivanti dalle attività selvicolturali ed agricole nel rispetto delle disposizioni di Legge statali e regionali.
Tale attività è comunque vietata nei periodi di massimo rischio di incendio boschivo dichiarato dalla Regione. Il Comune può sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, o in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) secondo quanto stabilito dall'art.14 comma 8 lett. b) e b-sexies) del D.L. 91 del 24.06.2014 convertito in Legge n. 116 del 11.08.2014.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi nel centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 : Norme generali inerenti il rumore

- 1) Gli articoli 29), 30) e 31) stabiliscono le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e relativi decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M. 16.03.1998.
- 2) Gli articoli 29), 30) e 31) vanno a completare quanto già definito a livello di normativa nazionale e regionale in merito all'inquinamento acustico (ad esempio in tema di requisiti acustici passivi, valutazioni impatto acustico, valutazioni di clima acustico etc).

Art. 29 : Norme inerenti le attività temporanee

- 1) Le attività temporanee, quali cantieri edili o manifestazioni in locali o spazi all'aperto, sia su area pubblica che su area privata, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 alla L. 447/95 e i relativi decreti applicativi, e L.R. 13/2001 ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.
- 2) Gli impianti, le apparecchiature, le macchine di ogni genere impiegate nelle attività temporanee devono essere provviste di dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore.
Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare l'attività temporanea in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.
- 3) La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di utilizzare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.
- 4) Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione dell'attività temporanea e gli orari, diurno e/o notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, e gli accorgimenti adottati per limitare il disturbo.
- 5) L'unità organizzativa comunale preposta all'istruttoria del procedimento di autorizzazione verifica presso i competenti uffici comunali:
- a) per i cantieri edili, che per le opere che con gli stessi si intendono eseguire, sia stata rilasciato il permesso di costruire o, nel caso che si tratti di opere eseguite per conto del Comune, che il richiedente sia il titolare del contratto di appalto, o il proprietario;
 - b) per le manifestazioni, che le stesse siano state autorizzate ai fini della disciplina, se esiste, relativa alle medesime.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- 6) Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla domanda o dalla sua integrazione, qualora richiesta. Decorso inutilmente questo intervallo di tempo, l'autorizzazione si intende rilasciata.
- 7) È facoltà del Sindaco derogare ai termini temporali stabiliti in precedenza, in considerazione del carattere sociale e/o di pubblica utilità di talune manifestazioni.
- 8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 30 : Norme inerenti le attività transitorie e relative autorizzazioni

- 1) Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.
- 2) Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, in tutte le zone del territorio comunale, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno quindici giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella tabella di seguito riportata:

TIPO DI ATTIVITA'	ORARIO		LIVELLO EQUIVALENTE MAX CONSENTITO dB(A)
	FERIALI	FESTIVI	
Cantieri edili e simili	07:00-12,30 13:30-19:00	08:00-12:30 13:30-19:00	80(*)
Pubblicità tramite mezzi mobili e simili	9:30-12:00 14:30-20:00	9:30-12:00 16:00-20:00	80(*)
Avvisi Pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile	Sempre ammessi	Sempre ammessi	80(*)
Manifestazioni politiche sindacali e simili, celebrazioni religiose	9:00-13:00 16:00-24:00	9:00-13:00 16:00-24:00	85(*)
Manifestazioni cinematografiche, musicali, sagre, fiere e altre manifestazioni ricreative e del tempo libero e simili all'aperto	9:00-13:00 14:00-24:00	9:00-13:00 14:00-24:00	85(*)

(*) Il livello equivalente deve essere misurato posizionando lo strumento di misura all'interno dell'edificio abitativo, a finestre aperte, secondo le modalità stabilite dal DPCM 01 marzo 1991, senza la misurazione del livello differenziale.

- 3) L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Sindaco entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
- 4) Qualora le attività transitorie di durata giornaliera siano ripetute per più di cinque volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione prevista per le attività temporanee.
- 5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 31 : Norme inerenti le altre attività rumorose

- 1) Macchine da giardinaggio. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle 20.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00.
Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
- 2) Macchine agricole. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
- 3) Allarmi acustici. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.
- 4) Servizi di pubblica utilità. Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali la raccolta dei

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

rifiuti e la pulizia delle strade. Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

5) Cannoncini spaventapasseri. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

6) Campane. Il suono delle campane e le invocazioni vocali religiose, per tutto il periodo dell'anno sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 22.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e dalle consuetudini locali.

7) Altre attività. Per tutte le attività non descritte nei punti precedenti o non rientranti nei limiti in essi indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 32 : Spettacoli e trattenimenti vari

1) Nei locali al chiuso i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici devono assicurare che i locali nei quali si svolge attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00, salvo specifica autorizzazione.

2) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3) Nei locali al chiuso è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici (anche mediante l'impiego di un Disc Jockey) in orario compreso fra le ore 10,00 e le ore 02,00, se in edifici comprendenti private abitazioni fra le ore 10 e le ore 24,00 con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

4) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

5) Quanto riportato nel presente articolo vale anche per i circoli privati e le associazioni.

6) Presso i circoli privati e i pubblici esercizi in genere, è consentita, previo il possesso della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco di cui all'art. 1 comma 1, non superiore a 3, per gli esercizi con superficie fino a mq. 100 e non superiore a 5, per esercizi con superficie superiore a mq. 100, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Presso le tabaccherie e ricevitorie è consentito installare video giochi in numero non superiore a 2. Rientra nel computo dei giochi da installare nelle attività di cui sopra, anche il biliardo. Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 1 deve essere presentata domanda al Sindaco, su modulo predisposto dal Servizio Comunale competente corredata dalla seguente documentazione: Generalità della ditta distributrice che li installa; Nulla osta dell'Agenzia delle Entrate competente; Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le vigenti normative in materia; Perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel P.E., non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia; Per locali con capienza superiore a 100 persone (calcolata con riferimento alle norme previste in materia di prevenzione incendi), il certificato di prevenzione incendi; Dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale; gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela, non devono arrecare intralcio alcuno alla normale attività dell'esercizio, né disturbo alla quiete pubblica; Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa. La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività commerciali (tabaccherie – ricevitorie) e nei P.E. in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale. L'orario di funzionamento degli apparecchi di gioco è disciplinato con apposita Ordinanza del Sindaco. Per quanto non previsto nel presente articolo per i giochi installati nelle attività sopraccitate, si rimanda alle norme e regolamenti vigenti in materia.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- 7) I contenuti del presente articolo sono validi nel rispetto della normativa di cui alla L. 447/95 e relativa normativa regionale vigente in materia di emissioni acustiche e fatto salvo quanto eventualmente previsto in difformità in apposita ordinanza sindacale sugli orari ai sensi della L. R. 30/2006 e nell'apposita disciplina comunale per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
- 8) Le violazioni al presente articolo, non direttamente sanzionate dall'art. 10, comma 2, della legge nr. 287/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con il pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 33 : Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transiti sul territorio comunale di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 35 : Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 36 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) Consentire che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo.
 - b) Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici.
 - c) Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1.
 - d) Lasciar vagare incustoditi animali di qualsiasi specie.
- 2) Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Art. 37 : Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti:
 - a) a tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia; il guinzaglio dovrà essere idoneo ed essere utilizzato con una misura non superiore di 1,5 metri;
 - b) a dotare di idonea museruola, oltre all'obbligo del guinzaglio, i cani appartenenti alle razze indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 (vd. allegato), nonché i cani di altre razze se di grossa taglia ed aggressivi;
 - c) a rifondere i danni che i cani eventualmente provocassero al patrimonio pubblico.
- 2) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina competente entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. I proprietari dei cani,

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali mediante microchips,

- 3) Sono esonerati dall'uso del guinzaglio e della museruola:
 - i cani dei pastori utilizzati durante l'attività di guardia ai greggi e alle mandrie ;
 - i cani in dotazione alle forze armate ed ai corpi di polizia e di Protezione Civile se utilizzati per servizio;
 - i cani dei cacciatori durante l'attività venatoria e nelle apposite zone di caccia;
- 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 5) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 6) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, ove i cani fossero espressamente ammessi, non possono essere lasciati liberi e devono essere tenuti sotto controllo.
- 7) A garanzia dell'igiene e tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e da chiunque li accompagni di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine e di depositare le medesime negli appositi contenitori o in quelli di rifiuti solidi urbani.
- 8) I proprietari o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi e ogni altro spazio pedonale pubblico.
- 9) E' vietato introdurre cani anche se al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente segnalate destinate ai giochi .
- 10) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento dei cani e comportamenti vietati.
- 11) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.
- 12) La violazione di cui al comma 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 38 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato, entro i limiti stabiliti dal regolamento locale d'igiene. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 39 : Erboristerie

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia, sul settore dell'erboristeria. Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 40 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nelle attività artigianali

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Gli esercizi di rosticceria, gelateria, yogurteria, panetteria, pasticceria e gastronomia, che esercitano attività di vendita al pubblico dei propri prodotti non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni di cui al comma 1, fermo restando che l'orario dell'attività di vendita al pubblico deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 07,00 e le ore 24,00.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- 4) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 41 : Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 42 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche;

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Lombardia.
 - b) I titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) I produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 46.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, scuole e luoghi di culto, salvo espressa autorizzazione;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta da parte dei titolari di esercizi commerciali e artigianali nonché la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa Nazionale e Regionale in materia.

Art. 43 : Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti disciplinanti il commercio su aree pubbliche

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Le strutture di vendita dovranno essere posate in modo da non creare situazioni di pericolo a persone e cose evitando ancoraggi diretti al suolo.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 44 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte di pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) l'esercente può fermarsi per un massimo di 60 minuti per la sosta nello stesso posto, con obbligo di allontanarsi di almeno 500 mt. per una successiva sosta; L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- 5) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di vendita della merce esposta a chiunque corrisponda il prezzo e nel rispetto della normativa. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 6) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 7) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 8) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa Nazionale e Regionale in materia ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è altresì tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 45 : Occupazioni del suolo pubblico nei pressi degli esercizi commerciali

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi, pubblici esercizi ed altre attività soltanto a favore dei gestori delle attività stesse, durante le ore in cui si svolge l'attività e comunque non oltre le ore 24,00.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta delle autorità sanitarie competenti e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Lo spazio da concedere individuato con apposita planimetria, deve essere di dimensioni da valutarsi di volta in volta in relazione alla tipologia del luogo con particolare riguardo al decoro pubblico degli ambienti e comunque tale da assicurare il libero passaggio da parte dei pedoni (almeno 1,5 ml).
- 5) Il titolare dell'autorizzazione deve impegnarsi a tenere pulita l'area occupata, impedire schiamazzi da parte degli avventori e dimostrare di avere adeguato spazio all'interno del negozio per il ritiro del materiale oggetto dell'occupazione effettuata.
- 6) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa rilasciata dall'ufficio commercio.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento vigente in materia.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 47 : Insediamento di attività produttive.

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogha comunicazione.

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 48 : Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre all'esterno degli stessi in posizione leggibile da suolo pubblico una targhetta indicante le proprie generalità, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta deve avere una superficie massima di 0,10 mq. e non è assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 49 : Occupazioni per manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture o impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico è tenuto presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento con allegata documentazione relativa alle modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento rifiuti, etc.
- 2) Per strutture precarie si rimanda alla relativa disciplina comunale.
- 3) Apposite certificazioni relative alla conformità degli impianti elettrici devono essere presentate all'Ufficio Protocollo almeno due giorni prima delle manifestazioni. Qualora ciò non sia possibile la documentazione va consegnata entro il primo giorno lavorativo successivo la stessa con data relativa il periodo interessato. Qualora essa non accada verrà interdetto per 3 anni l'uso del suolo pubblico per qualsiasi manifestazione.

Art. 50 : Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di manutenzione di strutture o impianti sotterranei per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, fatti salvi i casi imprevisti ed imprevedibili, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro, deve darne comunicazione all'Ufficio Polizia Locale competente per il territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione di suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale
- 2) La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
 - precisa indicazione del luogo interessato
 - modalità di esecuzione
 - durata dell'intervento (inizio e fine presunta)
- 3) Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente servizi pubblici l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati, fatti salvi i casi di massima urgenza.
- 4) Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente e totalmente la circolazione stradale l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati previo ottenimento della necessaria ordinanza del competente ufficio di Polizia Locale, fatti salvi i casi imprevisti e imprevedibili per i quali comunque dovrà essere garantita la sicurezza dei veicoli e dei pedoni e si dovranno repentinamente mettere in atto tutte le misure necessarie a segnalare le deviazioni.
- 5) Comunque vanno osservate le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 oltre all'obbligo della immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 51 Luna Park, circhi equestri

- 1) I luna park e i circhi equestri, dovranno installarsi, in apposita area attrezzata; qualora non realizzata verrà individuata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'assegnazione dei singoli posti delle attrazioni sarà effettuata dal Responsabile del servizio incaricato. L'occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate essere cambiato o revocato dal medesimo.
- 3) E' severamente vietato ai titolari di attrazioni luna park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad altro senza nulla osta del Responsabile di servizio incaricato.
- 4) Chiunque con attrazioni di luna park, circhi equestri o altro tipo di attrazione occupi

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

abusivamente il suolo pubblico, occupi uno spazio diverso o superiore a quello assegnato dal Responsabile di servizio incaricato è soggetto alla sanzione da € 75,00 a € 450,00. E' inoltre tenuto a smantellare l'attrazione in questione per collocarla nella esatta posizione stabilita dal Responsabile del servizio stesso.

- 5) In caso d'inosservanza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione all'Art. 650 del C.P. e non sarà riammesso all'installazione della sua attrezzatura per anni 3.
- 6) Tutte le attrazioni da luna park e da circo equestre dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S.
- 7) Le attrazioni funzionanti elettricamente dovranno essere munite delle prescritte omologazioni. I titolari delle medesime, prima di mettere in funzione le attrazioni stesse, dovranno esibire al servizio incaricato il certificato di un tecnico abilitato attestante la regolarità degli impianti ai sensi della normativa vigente.
- 8) La mancata presentazione del certificato di cui sopra, così come la mancanza della licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso e la conseguente emanazione di ordinanza di sospensione dell'attività e la denuncia per la violazione dell'Art. 666 Codice Penale.
- 9) L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.
- 10) Ad occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa: è facoltà del Responsabile di Servizio incaricato di richiedere idonea fidejussione a garanzia dell'assolvimento del presente obbligo.
- 11) Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni o al ripristino delle aree.

Art. 52 Cose ritrovate

- 1) Il presente capo disciplina le funzioni già attribuite all'Amministrazione Comunale dal codice civile in materia di cose mobili ritrovate.
- 2) L'Amministrazione Comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale, e ne nomina il Responsabile.
- 3) Le presenti disposizioni non si applicano per armi, munizioni, esplosivi, veicoli a motore con targa o altro sistema utile per individuare il proprietario.
- 4) Tutti gli oggetti ritrovati e depositati (con l'esclusione di quelli deperibili) devono essere registrati in apposito registro.
- 5) Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione Comunale è accompagnato da un verbale di consegna, redatto dal Responsabile di cui sopra o suo delegato, con la descrizione e le circostanze di ritrovamento.
- 6) Al ritrovatore è rilasciata ricevuta con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.
- 7) Il Responsabile di cui sopra entro i primi dieci giorni di ogni mese pubblica sul sito web comunale l'elenco delle cose mobili ritrovate nel mese precedente.
- 8) Se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti all'individuazione del proprietario l'Amministrazione Comunale avvisa immediatamente lo stesso dell'avvenuto deposito.
- 9) La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dal giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione, tramite comunicazione, del ritrovatore che la può ritirare entro 90 giorni. trascorso tale termine il Comune diventa proprietario della cosa.
- 10) L'Amministrazione accerta a quale titolo la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. In caso di delega essa deve essere in forma scritta.
- 11) Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
- 12) L'Amministrazione non fornisce informazioni dettagliate sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse.
- 13) Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identità e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.
- 14) I documenti ritrovati sono consegnati al più presto ~~inviati~~ dall'Amministrazione Comunale al soggetto qualora residente in Comune di Cernusco Lombardone oppure sono inviati nel più breve tempo possibile agli Uffici di Polizia Locale competenti. I documenti relativi ai cittadini stranieri sono inviati entro lo stesso termine al Consolato o alle Ambasciate per la loro restituzione

TITOLO 8 : VARIE

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

Art. 53 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte, anche di fondi, possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali, provinciali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.
- 6) Le violazioni dei restanti commi comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 54 : Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo e la vendita di qualunque merce, causando disturbo ai passanti ed alla viabilità, nonché le attività di lavavetri ambulante alle auto in fermata.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 55 : Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 8 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate negli appositi regolamenti in materia.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €75,00 a €450,00.

Art. 56 : Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, ad eccezione dei pastori durante la transumanza, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 57 : Mezzi mobili a scopo abitativo

- 1) Sul territorio Comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali ad esempio tende, caravan, autocaravan ad eccezione di insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le 24 ore, in zone dove non sia espressamente vietato.
- 2) E' permesso lo stazionamento limitato ad un termine massimo di giorni 15 per spettacoli, giostre e intrattenimenti previa autorizzazione e pagamento dell'occupazione di suolo pubblico.
- 3) E' inoltre vietata la sosta su suolo pubblico o di uso pubblico di caravan e camper, anche non

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

utilizzati, per più di 5 giorni.

- 4) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma fra € 75,00 a € 450,00.

Art. 58: Balneazione

- 1) E' vietata la balneazione nei torrenti e nei lavatoi, nonché l'utilizzo degli stessi per igiene personale.
- 2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti, nonché delle paratie e simili.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 59: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 60: Installazione antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

- 1) Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31/07/1997, Art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo ed ambientale.
- 2) Le disposizioni valgono in tutto il territorio comunale.
- 3) Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
- 4) Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
- 5) Per le nuove installazioni ed in caso di sostituzione di apparato già esistente valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un condominio nel quale non sia raggiunta la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva – ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne, sia condominiali che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato " interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h) Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) nel caso la soluzione ordinaria nel punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione – redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato – che dimostri l'impossibilità delle Posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm

Regolamento Polizia Urbana Cernusco Lombardone

50.

- k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - n) la distribuzione alle singole unità interne agli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o) è vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico – artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939 - Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il Nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5/3/1990 (norme per la sicurezza degli impianti).
- 6) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 9 : SANZIONI

Art. 61 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore, oltre che al pagamento di una sanzione doppia di quella impartita.

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 63 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.